

Codice DB1413

D.D. 18 ottobre 2013, n. 2465

R.D. 523/1904 e L.R. n. 12/2004 e s.m.i. - Concessione breve per taglio piante nell'alveo e sulle sponde del torrente Marmazza in Comune di Pieve Vergonte (VB). Richiedente: Sig. Bianchi Felice.

Vista la richiesta del 28/05/2013 ns. prot. n. 38985/DB14.13 presentata dal Sig. Bianchi Felice, (omissis), finalizzata ad ottenere la concessione breve relativamente al taglio piante presenti sulle sponde e nell'alveo del Torrente Marmazza in Comune di Pieve Vergonte (VB);

Dato atto che l'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Pieve Vergonte dal 29/08/2013 al 13/09/2013 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta e che il Sig. Bianchi Felice ha provveduto ad eseguire il versamento delle spese d'istruttoria dovute in data 08/07/2013.

Dato ulteriormente atto che l'intervento in oggetto, individuato nella rappresentazione cartografica allegata alla richiesta, è pertanto qualificabile quale intervento di manutenzione ed è espressamente consentito dall'art. 37 e 37 bis del D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4".

Preso atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 e s.m.i., non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, e che in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R e s.m.i.;

determina

1. di autorizzare il Sig. Bianchi Felice, (omissis) alla realizzazione dell'intervento di taglio piante in corrispondenza dell'alveo attivo e delle sponde del torrente Marmazza nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 65 di Pieve Vergonte, in Comune di Pieve Vergonte (VB) indicato sulla documentazione cartografica, a colorazione gialla, allegata all'istanza del 28/05/2013 ns. prot. n. 38985/DB14.13, che si restituisce al Richiedente vistato da questo Settore nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- L'intervento di taglio piante dovrà essere condotto esclusivamente nell'area indicata sulla documentazione cartografica allegata, vistata da questo Settore, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- I lavori devono essere condotti nel rispetto di quanto disposto dal D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R e s.m.i. “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4” e in particolare dagli artt. 4, 37 e 37 bis;
- L’autorizzazione è accordata per un periodo pari a sei mesi a decorrere dalla data del presente atto con taglio delle piante limitato al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia;
- E’ fatto divieto assoluto di entrare nell’alveo con mezzi d’opera, di formare accessi all’alveo e di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- Durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale legnoso dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
- Il Soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua e l’obbligo di ripulire a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione.
- Il Soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- Nell’esecuzione dei lavori sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. di dare atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 e s.m.i., non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, e che in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell’autorizzazione idraulica all’esecuzione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole